

ATTUALITÀ

ALESSIA MUSCELLA

Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di violenza di genere: riflessioni a margine delle novità introdotte dal “Codice rosso”.

Il presente saggio si propone di analizzare l'impatto della legge n. 69/2019, il c.d. Codice rosso, rispetto alla disciplina delle misure cautelari e di prevenzione mettendone in luce sia gli aspetti di criticità che le conseguenze pratiche.

Precautionary and preventive protection forms for victims of gender-based violence: considerations on the sidelines of the legislative innovations introduced by the “Codice rosso”.

This essay aims at analysing the impact of the law n. 69/2019, the so-called Codice rosso, with respect to the legal framework of precautionary and preventive measures, highlighting both the critical aspects and the practical consequences.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La tutela cautelare. - 2.1. L'introduzione dell'art. 387-bis c.p. - 2.2 I nuovi obblighi di comunicazione alla persona offesa. - 2.3 Le ulteriori novità introdotte dal c.d. Codice rosso - 3. La tutela preventiva. - Considerazioni conclusive.

1. *Premessa.* Il fenomeno della violenza contro le donne per motivi di genere¹ rappresenta una realtà molto complessa, sia dal punto di vista sociologico che giuridico, in quanto seppur universalmente presente si manifesta con caratteristiche variabili in relazione all'ambiente sociale, culturale e storico di riferimento².

A livello internazionale la definizione maggiormente accreditata di violenza contro le donne basata sul genere (ripresa poi anche in ambito europeo)³,

¹ Secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della Convenzione di Istanbul, l'espressione «violenza contro le donne basata sul genere» è da intendersi come «una violazione di diritti umani o una forma di discriminazione nei confronti delle donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provochino o rischino di provocare danni o sofferenze di carattere fisico, sessuale, psicologico o economico, inclusi i casi di minacce di simili condotte, coercizione o privazione arbitraria della libertà, occorsi nella sfera pubblica o nella sfera privata».

² Sui sistemi internazionali di tutela dei diritti umani delle donne e sul dibattito in corso a livello mondiale in materia di femminicidio, cfr. SPINELLI, *Giuristi Democratici, Violenza sulle donne: parliamo di femminicidio. Spunti di riflessioni per affrontare a livello globale il problema della violenza sulle donne con una prospettiva di genere*, Bologna, 2006, *passim*.

³ Una accurata definizione di “violenza di genere” è contenuta nella Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza, che rappresenta una delle misure legislative fondamentali a livello europeo in materia. L'art. 1 prevede: «Ai fini della presente raccomandazione, il termine “violenza contro le donne” designa qualsiasi azione di violenza fondata sull'appartenenza sessuale che comporta o potrebbe comportare per le donne

comprende ogni tipologia di violenza (fisica, psicologica, sessuale, economica e qualsiasi altro tipo di violenza che incida sulla dignità, integrità e libertà delle donne) esercitata nei confronti della donna semplicemente “perché donna” che può svilupparsi in diverse forme e palesarsi in differenti luoghi e tipi di relazione riconducibili tanto alla dimensione privata quanto a quella pubblica⁴.

che ne sono bersagli danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, o psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto simili azioni, la costrizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata. Questa definizione si applica, ma non è circoscritta, alle azioni seguenti: a) la violenza perpetrata all'interno della famiglia o delle mura domestiche e in particolare le aggressioni di natura fisica o psichica, gli abusi di tipo emotivo o psicologico, lo stupro e l'abuso sessuale, l'incesto, lo stupro fra coniugi, partner abituali, partner occasionali o conviventi, i crimini commessi in nome dell'onore, la mutilazione degli organi genitali o sessuali femminili, così come le altre pratiche tradizionali dannose per le donne, quali i matrimoni forzati; b) la violenza perpetrata nella comunità in generale e in particolare lo stupro, gli abusi, le molestie sessuali e le intimidazioni sul luogo di lavoro, nelle istituzioni o in altri luoghi, la tratta delle donne ai fini di sfruttamento sessuale; c) la violenza perpetrata o tollerata dallo Stato o dagli agenti della forza pubblica; d) la violazione dei diritti fondamentali delle donne in situazione di conflitto armato, in particolare la presa di ostaggi, la deportazione, lo stupro sistematico, la schiavitù sessuale, la gravidanza forzata e la tratta ai fini di sfruttamento sessuale ed economico».

Successivamente, la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito che per «violenza di genere» si intende «la violenza contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere» precisando che essa «è una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti reati d'onore».

Sulle iniziative del Consiglio d'Europa al fine di promuovere la difesa delle donne dalla violenza si vedano anche la III Conferenza ministeriale europea per la parità fra le donne e gli uomini (Roma, 21-22 ottobre 1993) nonché la Raccomandazione del Consiglio d'Europa Rec(2002) sulla protezione delle donne dalla violenza; gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti e, più di recente, la risoluzione (2012/2922(RSP) adottata a Strasburgo il 6 febbraio 2013. Notevole rilievo ha rivestito anche la direttiva 2011/99/EU approvata da Parlamento e Consiglio attraverso la quale è stato introdotto l'EPO, ossia l'Ordine di Protezione Europeo, il quale garantisce che le vittime di violenza domestica possano fare affidamento sugli ordini di protezione validi a livello dell'Unione nel suo complesso, consentendo all'autorità giudiziaria di uno Stato membro, che abbia predisposto per un cittadino un ordine di protezione nei confronti di un terzo che attenta alla sua vita o alla sua integrità psicologica o fisica, di utilizzare questo strumento affinché la protezione valga anche in un altro Stato membro in cui il cittadino venga a trovarsi.

⁴ La definizione più diffusa della violenza contro le donne è contenuta nella Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU con la risoluzione n. 48/104 del 20 dicembre 1993, la quale all'art. 1 stabilisce che «Ai fini della presente dichiarazione “violenza contro le donne” significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata», specificando all'art. 2 che «La violenza contro le donne dovrà comprendere,

Nel panorama internazionale la tematica della violenza contro le donne ha acquisito un'importanza sempre crescente conducendo da un lato ad una progressiva universalizzazione dei diritti, riconosciuti nel corso degli anni dal legislatore internazionale, e dall'Onu in particolare, in egual misura a tutti gli individui senza distinzioni "di genere", e da altro lato all'organizzazione da parte delle stesse Nazioni Unite di una serie di conferenze mondiali sulle donne finalizzate ad instaurare dialoghi e confronti su base mondiale per l'individuazione di obiettivi comuni volti a promuovere lo sviluppo femminile e ad assicurare un impegno universale nella lotta alla violenza contro le donne.

A questo proposito proprio in occasione della quarta di tali conferenze mondiali⁵, ossia della Conferenza svoltasi a Pechino nel 1995, è stato ribadito che i diritti delle donne sono diritti umani nell'accezione più ampia e piena del termine e che la violenza di genere deve essere intesa quale violazione dei diritti fondamentali, è stato affermato dunque come valore universale il principio delle pari opportunità tra i generi e della non discriminazione delle donne in ogni settore della vita, pubblica e privata⁶, ed è stato previsto il conseguente obbligo per gli Stati di garantire alle donne una vita libera da ogni forma di violenza, altrimenti denominato come "obbligo delle 5 P": *to promote*, promuovere una cultura che non discrimini le donne; *to prevent*, adottare ogni misura idonea a prevenire la violenza maschile contro le donne; *to protect*, proteggere le donne da qualsiasi tipo di violenza maschile; *to punish*,

ma non limitarsi a quanto segue: a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento; b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata; c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada».

⁵ Le altre conferenze si sono svolte a Città del Messico (1975), Copenaghen (1980), Nairobi (1985), e New York (2005), Milano (2015).

⁶ Conferenza mondiale delle donne, Pechino, 4-15 settembre 1995, alla quale hanno partecipato 5.307 delegate e delegati ufficiali dei Governi e 3.824 rappresentanti delle ONG e nell'ambito della quale sono stati adottati due documenti: la Dichiarazione e la Piattaforma d'Azione. Quest'ultima, attraverso la quale i governi si sono impegnati a tenere conto della dimensione sessuale in tutte le loro decisioni e strategie, individua dodici aree di crisi che vengono viste come i principali ostacoli al miglioramento della condizione femminile: Donne e povertà; Istruzione e formazione delle donne; Donne e salute; La violenza contro le donne; Donne e conflitti armati; Donne ed economia; Donne, potere e processi decisionali; Meccanismi istituzionali per favorire il progresso delle donne; Diritti fondamentali delle donne; Donne e media; Donne e ambiente; Le bambine.

perseguire i reati perpetrati ai danni delle donne; *to procure compensation*, risarcire, non solo economicamente, le vittime di violenza di genere.

Le parole chiave della Conferenza di Pechino sono state *empower* (riconoscere autorità e potere alle donne nella famiglia, nella società e nella politica) e *mainstreaming* (promuovere una prospettiva di genere - il punto di vista delle donne - nelle pratiche istituzionali e di governo ed assicurarne la piena partecipazione alla vita economica, sociale, politica, culturale).

L'approccio iniziale dell'Italia rispetto a tale delicata tematica è stato di semplice presa d'atto del problema, con enunciazioni di principio come è avvenuto successivamente alla Dichiarazione dell'Onu del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne o in occasione della Conferenza di Pechino poc'anzi menzionata.

Veri e propri vincoli normativi a tutela della donna sono stati invece imposti dalla Convenzione di Istanbul «sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» (adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011, sottoscritta dall'Italia nel 2012 e ratificata nel 2013 con la legge n. 77)⁷ che viene considerata un vero e proprio punto di riferimento in quanto afferma che la violenza sulle donne deve essere considerata come una violazione dei diritti umani nonché come uno dei principali ostacoli al conseguimento della parità di genere e dell'emancipazione femminile⁸ e, recependo gli

⁷ Si dà atto della recentissima risoluzione 2019/2855(RSP) sull'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere, datata 28 novembre 2019 ed adottata con 500 voti favorevoli, 91 contrari e 50 astensioni, attraverso la quale il Parlamento europeo ha invitato «il Consiglio a ultimare con urgenza il processo di ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE sulla base di un'adesione ampia e senza alcuna limitazione nonché a promuoverne la ratifica da parte di tutti gli Stati membri» ed ha altresì invitato «il Consiglio e la Commissione a garantire la piena integrazione della convenzione nel quadro legislativo e politico dell'UE; [...] e [...] in particolare, la Bulgaria, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia e il Regno Unito che hanno firmato ma non ratificato la convenzione a farlo senza indugio».

⁸ La Convenzione nel preambolo definisce la violenza contro le donne come «manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione». Ed ancora, nel riconoscere «la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere», ha considerato tale violenza «uno dei meccanismi cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini», ammettendo che le donne siano maggiormente esposte a «gravi forme di violenza», che possono essere assunte come forme di «violenza di genere» e che integrano vere e proprie violazioni di diritti umani (art. 3 Convenzione). Sulla base di queste premesse, la Convenzione di Istanbul ha dato grande impulso al contrasto della violenza contro le donne, fissando linee di intervento in termini di prevenzione e repressione della stessa, nonché per la protezione della vittima.

approdi della prassi e dei dibattiti internazionali sul fenomeno, introduce specifiche previsioni assenti negli altri trattati in materia, con particolare riguardo a due aree di intervento: prevenzione ed accesso ai servizi da parte di donne che hanno subito violenza⁹.

A qualche mese dalla ratifica della Convenzione di Istanbul da parte del legislatore italiano è stato emanato il d.l. n. 93 del 14 agosto 2013, convertito dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013, il c.d. Pacchetto sicurezza, che ha inserito nel nostro ordinamento, nei settori del diritto penale sostanziale e processuale, una serie di misure, preventive e repressive, per contrastare in tutte le sue forme la violenza contro le donne¹⁰, espressamente riconosciuta dalla Dichiarazione di Vienna del 1993 come una violazione dei diritti fondamentali della donna ed

In relazione agli strumenti ed alle misure di carattere preventivo la Convenzione fa riferimento all'educazione scolastica (art. 14), alla formazione delle figure professionali (art. 15), ai programmi di intervento preventivo e di trattamento (art. 16), alla partecipazione del settore privato e dei *mass media* all'elaborazione ed all'attuazione di politiche nonché alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità (art. 17).

Per ciò che concerne l'aspetto della protezione (art. 18 ss.) si promuove l'adozione di misure che garantiscano forme di sostegno alla vittima, da predisporre anche a prescindere dalla volontà della medesima. Dal punto di vista degli obblighi di criminalizzazione la Convenzione fa riferimento alla previsione di fattispecie che sanzionino la violenza psicologica (art. 33), gli atti persecutori (art. 34), la violenza fisica (art. 35), la violenza sessuale (art. 36), il matrimonio forzato (art. 37), le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39), le molestie sessuali (art. 40), nonché le forme di manifestazione del favoreggiamento o della complicità e del tentativo in relazione ai suddetti reati (art. 40), escludendo al contrario la rilevanza dell'«onore», legato a costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali, in relazione ai suddetti fatti.

Sono peraltro individuate talune circostanze da considerarsi quali aggravanti, tra le quali si riscontrano anche i rapporti tra l'autore e la vittima caratterizzati da pregressi o attuali legami familiari ed affettivi.

Al capitolo VI della Convenzione sono infine delineati istituti di carattere processuale sempre improntati alla prevenzione ed alla protezione, di cui i principali sono «misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice» (art. 52), ordinanze di ingiunzione o di protezione (art. 53) nonché misure di protezione relative alle diverse fasi del processo, oltre alla previsione di gratuito patrocinio per le vittime.

Per un commento sulla Convenzione in esame si veda, tra gli altri, BATTARINO, *Note sull'attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Dir. pen. cont.*, 2 ottobre 2013.

⁹ Un quadro più ampio del contrasto alla violenza domestica è delineato dalla Convenzione di Lanzarote del 2007 in rapporto alla protezione dei minori. La ratifica della stessa da parte dello Stato italiano con l. n. 172 del 2012 ha introdotto anche i conviventi quali vittime del delitto di maltrattamenti.

¹⁰ Le novità di natura processuale apportate dal d.l. n. 93 del 2013, convertito dalla l. n. 119/2013, hanno interessato diversi aspetti ed ambiti del procedimento penale: misure pre-cautelari, misure cautelari, incidente probatorio, indagini preliminari, richiesta di archiviazione, esame testimoniale, gratuito patrocinio. Il *fil rouge* che ha legato le innovazioni legislative in questione è rappresentato dalla volontà di contrastare, anche con strumenti di natura processuale, le più significative forme di violenza di genere.

annoverata tra le violazioni dei diritti umani¹¹.

Il preambolo del decreto n. 93/2013 precisa che l'intervento normativo è dovuto al «susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne» ed «al conseguente allarme sociale che ne è derivato» che hanno imposto di «inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica».

L'intervento d'urgenza del Governo sarebbe dunque stato giustificato - come testimoniato dalle stesse parole di presentazione del decreto - dalla necessità e dalla urgenza di potenziare le forme di protezione delle vittime anche attraverso l'introduzione di più efficaci strumenti di prevenzione dei reati perpetrati ai loro danni sebbene non siano mancate svariate critiche mosse da parte della dottrina che sostiene che per la prevenzione ed il contrasto efficace di un fenomeno così radicato sarebbero invece opportune riforme più organiche, incisive e di ampio respiro, finalizzate ad una revisione complessiva del sistema¹².

Successivamente è stato approvato il d.lgs. n. 212 del 15 dicembre 2015 che, attuando la direttiva europea n. 29 del 25 ottobre 2012, ha introdotto nel nostro sistema penale alcune norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, rafforzando la posizione processuale e procedimentale della persona offesa e consentendo una partecipazione più consapevole ed una maggiore tutela della medesima nel procedimento penale¹³.

¹¹ Dichiarazione di Vienna del 25 giugno 1993, adottata dalla seconda Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, Parte 1, Par. 18: «I diritti umani delle donne sono un'inalienabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. La completa ed uguale partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono obiettivo prioritario della comunità internazionale».

¹² Tra le voci critiche: DE MARTINO, *Le innovazioni introdotte nel codice di rito dal decreto legge sulla violenza di genere, alla luce della direttiva 2012/29/UE*, in *Dir. pen. cont.*, 8 ottobre 2013; LO MONTE, *Repetita (non) iuvant: una riflessione (a caldo) sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/2013 conv. in l. n. 119/13, in tema di "femminicidio"*, *ivi*, 12 dicembre 2013; MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2015, 431s.; PADOVANI, *Sicurezza pubblica: quel collasso dei codici "figlio della rincorsa all'ultima emergenza"*, in *Guida al dir.*, 36, 2013, 10; PAVICH, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, in *Dir. pen. cont.*, 24 settembre 2013; RECCHIONE, *Il decreto sul contrasto alla violenza di genere: prima lettura*, *ivi*, 15 settembre 2013.

¹³ Il d.lgs. n. 212/2015 ha rivolto particolare attenzione alla tutela della vittima c.d. vulnerabile al fine di proteggere quest'ultima da interferenze esterne e da contatti con l'autore del reato e di assicurare le sue dichiarazioni al procedimento in modo garantito, genuino e rapido laddove la condizione di "vittima vulnerabile" è stata chiarita dallo stesso legislatore che ha stabilito che essa deve essere desunta dai parametri soggettivi ed oggettivi delineati dal nuovo art. 90-*quater* c.p.p. ossia «oltre che

dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».

Al fine di tutelare la vittima particolarmente vulnerabile l'art. 1, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 212 del 2015 ha esteso la disciplina di cui all'art. 190-*bis* c.p.p., riguardante il testimone minore di anni sedici nei procedimenti relativi a determinati reati a sfondo sessuale, prevedendo che essa si applichi «in ogni caso» quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità. In forza di questa regola, un nuovo esame della persona offesa da tali delitti che sia già stata sentita è possibile solo se riguarda «fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni» o se il giudice o una parte lo ritengono «necessario sulla base di specifiche esigenze». Peraltro, la legge n. 69 del 2019 è intervenuta sul co. 1-*bis* della norma in questione, estendendo a tutti i minori (e non solo agli infrasedicenni) la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni ovvero laddove si reputi necessario in virtù di specifiche esigenze. Il limite di sedici anni appariva infatti dissonante rispetto alle norme del codice di procedura che delineano un sistema protetto di raccolta delle dichiarazioni del minore di diciotto anni in sede di sommarie informazioni (art. 351, co. 1-*ter*, c.p.p.), di incidente probatorio (artt. 392, co. 1-*bis*, 398, co. 5-*bis*, c.p.p.) e di dibattimento (art. 498, co. 4-*ter*, c.p.p.).

Altra modifica è intervenuta in materia di incidente probatorio, posto che il d.lgs. n. 212 del 2015 ha esteso, integrando l'art. 392, co. 1-*bis*, c.p.p., le possibilità di ricorrere a tale istituto anche quando la persona offesa versi in condizione di particolare vulnerabilità. Per quanto riguarda le modalità dell'esame in incidente probatorio della persona offesa "vulnerabile" sempre dal decreto legislativo in questione è stato aggiunto all'art. 398 c.p.p. il nuovo co. 5-*quater* che dispone l'adozione delle modalità protette di cui all'art. 498, co. 4-*quater*, c.p.p. Quest'ultimo, anch'esso oggetto di modifiche da parte del d.lgs. 212/2015, si riferisce all'esame dibattimentale della persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità, prevedendo la possibilità che esso avvenga con l'adozione di modalità protette (ad esempio l'esame schermato dal vetro specchio) quale che sia il reato per il quale si proceda (e dunque non solo per certi tipi di delitti, tra cui il reato di maltrattamenti e alcuni reati sessuali, come era, invece, in precedenza).

Ancora in relazione alle tutele accordate alla vittima debole merita attenzione il nuovo assetto dell'art. 90-*bis* c.p.p., così come modificato dall'art. 14 della l. n. 69 del 2019 che ha esteso la portata delle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato sin dal primo contatto con l'autorità procedente oltre che a quelle sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri anti-violenza e sulle case rifugio, anche a quelle relative ai servizi di assistenza alle vittime di reato.

Più in generale, l'art. 90-*bis* c.p.p. prevede una serie di informazioni tecnico-giuridiche che devono essere fornite in una lingua comprensibile per la persona offesa, in modo che la stessa possa orientare la sua azione durante lo svolgimento delle indagini e nell'eventuale fase processuale. Tali informazioni riguardano, oltre a quelle summenzionate concernenti le strutture sanitarie presenti sul territorio, le case famiglia, i centri anti-violenza, le case rifugio ed i servizi di assistenza alle vittime di reato, anche: a) le modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, il ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, il diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, il diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; b) la facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335, commi 1 e 2, c.p.p.; c) la facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; d) la facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato; e) le modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione

È questo il panorama in cui è andata ad inserirsi la Riforma legislativa introdotta con il c.d. Codice rosso, ossia, con la l. n. 69 del 19 luglio 2019: la *ratio* di tale intervento da parte del legislatore è ben espressa nella relazione di accompagnamento al disegno di legge per cui «le [...] esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere [...] sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale».

di atti del procedimento; f) le eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore; g) i diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato; h) le modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; i) le autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento; l) le modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale; m) la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; n) la possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'art. 152 c.p., ove possibile, o attraverso la mediazione, ai sensi dell'art. 464 e ss. c.p.p.; o) le facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. L'art. 90-*bis* c.p.p. in buona sostanza descrive un sistema di informazioni da destinare alla persona offesa affinché acquisisca maggiore consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie facoltà nell'accertamento penale.

Inoltre, il d.lgs. n. 212 del 2015 ha introdotto l'art. 90-*ter* c.p.p., rubricato «Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione», che andando ad affiancarsi a quanto già previsto in tema di misure cautelari dall'art. 299 c.p.p., al co. 1 prevede che «nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva». Con le medesime modalità deve essere data tempestiva notizia «dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva». L'art. 90-*ter* c.p.p. ha fissato anche il limite dell'obbligo informativo, cui non si deve dare corso se risulta, «anche nell'ipotesi di cui all'art. 299 cod. proc. pen., il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato». L'esistenza di concreti elementi da cui desumere la possibilità di azioni ritorsive contro l'imputato, il condannato o l'internato in stato di libertà, dunque, rappresenta per il legislatore legittimo motivo ostativo all'informazione in esame.

L'informazione, come è evidente, persegue l'obiettivo immediato di mettere in guardia la persona offesa assicurandole una maggiore tutela e consentendo un'eventuale interlocuzione della stessa, soprattutto nei casi di scarcerazione per la concessione delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, magari per mezzo della presentazione di memorie nelle quali esprimere le proprie osservazioni.

La legge n. 69 del 2019 è intervenuta anche sull'art. 90-*ter* c.p.p., inserendo attraverso l'art. 15 il co. 1-*bis* che stabilisce che la comunicazione illustrata al co. 1 deve essere «sempre» data alle vittime degli specifici delitti di violenza domestica e di genere, aggiungendo che essa deve essere rivolta non solo alla persona offesa, ma anche al suo difensore. I reati per i quali è stato previsto tale obbligo di comunicazione sono specificamente quelli di cui agli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 612-*bis* c.p. nonché dagli artt. 582 e 583-*quinqües* c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, co. 1, n. 2, 5 e 5.1, e 577, co. 1, n. 1, e co. 2, c.p.

Per un approfondimento sul tema della particolare vulnerabilità della vittima, seppur antecedente alla introduzione della l. n. 69 del 2019, v. per tutti TRAPPELLA, *Rimedi al mancato riconoscimento della particolare vulnerabilità della persona offesa*, in *Cass. pen.*, 9, 2017, 3262 ss.

Più nello specifico, si legge nella suddetta relazione: «Il disegno di legge recante “Modifiche al Codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” contiene interventi sul codice di procedura penale accomunati dall’esigenza di evitare che eventuali stasi, nell’acquisizione e nell’iscrizione delle notizie di reato e nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza».

Interventi cautelari e di prevenzione che in riferimento a reati riconducibili alla violenza di genere ed alla violenza domestica rivestono indubbiamente una grande importanza: essendo il momento post-denuncia/querela il più delicato ma anche il più pericoloso perché la donna è maggiormente esposta, è fondamentale la presenza di un sistema che garantisca, laddove necessario, l’adozione nel più breve tempo possibile di provvedimenti “protettivi” al fine di impedire che vengano ulteriormente poste in pericolo la vita e l’incolumità fisica della persona offesa.

È proprio su tali provvedimenti “protettivi” - ossia sulle forme di tutela cautelare e preventiva della vittima - e sull’impatto che il c.d. Codice rosso ha avuto rispetto agli stessi, che ci si propone di concentrare l’attenzione nei paragrafi che seguono.

2. *La tutela cautelare.* 2.1. *L’introduzione dell’art. 387-bis c.p.* Nel corso degli anni il legislatore ha predisposto diverse forme di tutela cautelare della persona offesa da reati riconducibili alla violenza di genere e più nello specifico alla violenza domestica, tanto da indurre parte della dottrina ad affermare, in maniera ottimistica, che la vittima costituisce un quarto *periculum*¹⁴ da prendere in considerazione nella valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e nella ponderazione della misura più adeguata ed efficace da adottare rispetto al caso concreto¹⁵.

A tal proposito si ricorda che la l. 4 aprile 2001, n. 154, ha introdotto gli artt.

¹⁴ PROCACCINO, *L’avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali*, in *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, a cura di Diddi, Geraci, Torino, 2015, 81.

¹⁵ In termini analoghi TRAPPELLA, *Fattispecie di femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza di genere*, in *Dir. pen. cont.*, 2, 2017, 30.

282-*bis* e 282-*ter* c.p.p., rispettivamente «Allontanamento dalla casa familiare» e «Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», due misure cautelari *ad hoc* applicabili laddove «vi siano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica e psichica della persona offesa»¹⁶ legata da rapporti di coniugio, di parentela, di convivenza o comunque affettivi, presenti o passati, alla persona accusata¹⁷ e la cui portata è stata estesa progressivamente sino a comprendervi con la l. n. 119 del 2013 le ipotesi di lesioni procedibili d'ufficio e di minacce¹⁸.

Allo scopo di offrire una tutela anche di tipo economico alla persona offesa è peraltro previsto *ex art.* 282-*bis* c.p.p. che il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, in conseguenza della misura cautelare disposta, rimangano prive dei necessari mezzi di sostentamento. Nel determinare l'importo dell'assegno si tiene conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato ed è possibile ordinare, se necessario, che l'assegno venga versato direttamente al beneficiario dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante.

La medesima norma stabilisce però che la misura deve essere revocata - ai sensi del co. 5 - allorché la convivenza riprenda: sul punto andrebbe chiarito come possa la coabitazione tra vittima ed indagato riavviarsi senza che si rilevi una violazione dell'ordinanza di allontanamento, violazione che dovrebbe, oltre che originare un aggravio della misura¹⁹, addirittura configurare un'autonoma fattispecie di reato alla luce del nuovo art. 387-*bis* c.p., come si avrà modo di specificare più avanti²⁰.

¹⁶ DINACCI, *L'enfasi delle precautele: arresto in flagranza e allontanamento domiciliare d'urgenza*, in *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, a cura di Diddi, Geraci, op. cit., 105.

¹⁷ Sul punto v. SILVANI, *Commento alla legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"*, in *Legisl. pen.*, 2001, 677.

¹⁸ Sul punto, AMATO, *Giro di vite su violenza sessuale e maltrattamenti*, in *Guida al dir.*, 2013, 44, 77; IASEVOLI, *Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p. per i reati commessi con violenza alla persona*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 1390 ss.; LO MONTE, *Repetita (non) iuvant: riflessioni a "caldo" sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. 93/13 conv. in l. n. 119/13 in tema di "femminicidio"*, in *Dir. pen. cont.*, cit.; TRAPELLA, *Fattispecie di femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza di genere*, cit., 30.

¹⁹ In tema, all'indomani della l. n. 154 del 2001, ALLEGREZZA, *La nuova misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare*, in *Famiglia*, 2003, 107.

²⁰ TRAPELLA, *Fattispecie di femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza di genere*, cit., 30, ipotizza che, anche in considerazione dell'intento che ha spinto il legislatore ad introdurre le

La l. n. 119 del 2013 ha altresì inserito nel codice di procedura penale il nuovo art. 384-*bis* rubricato «Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare»²¹: non sembrano esservi dubbi sul fatto che si tratti di una misura precautelare in considerazione della sua inclusione nell'ambito del titolo VI del libro V del codice di rito, dedicato all'arresto in flagranza ed al fermo, e della fisionomia stessa del nuovo istituto.

L'introduzione della suddetta misura precautelare è stata accompagnata dalla previsione di una nuova ipotesi di giudizio direttissimo legata alla convalida dibattimentale dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare²², ipotesi che tuttavia non può non destare qualche perplessità rispetto alla collocazione sistematica posto che il legislatore ha inserito la nuova fattispecie di rito direttissimo all'interno del co. 5 dell'art. 449 c.p.p., concernente il giudizio instaurato a seguito di confessione, anziché, come forse sarebbe stato più opportuno, all'interno del co. 1 della medesima norma, riguardante il caso di giudizio speciale instaurato nelle quarantotto ore dall'arresto.

Con l'intento di dare attuazione all'art. 53 della Convenzione di Istanbul, nella parte in cui dispone che la violazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima ad opera del destinatario deve essere sanzionata penalmente o comunque deve dare luogo a «sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive», l'art. 4 della legge n. 69 del 2019 ha introdotto l'art. 387-*bis* c.p., rubricato «Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», secondo cui «chiunque,

misure cautelari in esame, ossia l'esigenza di prevenire pericoli per la vittima, con la previsione di cui al co. 5 dell'art. 382-*bis* c.p.p. probabilmente si è voluto evitare il protrarsi di conseguenze di carattere cautelare laddove il contrasto endofamiliare sia cessato spontaneamente e la convivenza sia ripresa per volontà della stessa persona offesa.

²¹ Il cui co. 1 recita «Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.[...]».

²² Aggiungendo un nuovo periodo al co. 5 dell'art. 449 c.p.p. è stato infatti stabilito che «quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-*bis*, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero».

essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

La disposizione sembra colmare una lacuna nel panorama sanzionatorio a tutela della incolumità individuale della vittima considerato che, sino alla introduzione della nuova norma, colui che avesse violato i provvedimenti cautelari di cui agli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p. sarebbe stato sottoposto soltanto ad una più severa misura cautelare, mentre non avrebbe subito alcuna conseguenza da una eventuale violazione dell'ordine di cui all'art. 384-*bis* c.p.p.

Il fatto che la nuova disposizione penale di cui all'art. 4 della l. n. 69 del 2019 contiene un indistinto riferimento ad «obblighi e divieti» e la mancanza di qualsivoglia differenziazione in relazione alla violazione degli ordini di allontanamento o di avvicinamento ed alle specifiche modalità tramite le quali sono stati modulati siffatti obblighi e divieti indurrebbero a ritenere che il reato sia da considerarsi integrato pure in caso di mancato rispetto delle modalità stabilite per l'esecuzione degli obblighi e dei divieti in questione. Di talché la norma sembrerebbe porsi anche a presidio della misura di carattere economico di cui all'art. 282-*ter* c.p.p., almeno fin quando questa conserva efficacia²³.

La violazione dei provvedimenti citati risulterebbe inoltre essere sanzionata penalmente a prescindere dalla sorte degli stessi e dall'esito del procedimento principale in cui sono stati adottati, dunque, ai fini della configurabilità del reato, sarebbero ininfluenti l'eventuale annullamento in sede di riesame delle misure di cui agli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p. successivo all'avvenuta violazione o la non convalida da parte del g.i.p. del provvedimento di cui all'art. 384-*bis* c.p.p., posto che, fino alla cessazione dei loro effetti, tali provvedimenti costituiscono un vincolo ineludibile per il destinatario.

Sotto il profilo pratico, tuttavia, non può non rilevarsi come la disposizione appaia non congrua rispetto alla *ratio*, non consentendo, in considerazione della pena prevista, di arrestare in flagranza chi si sia nuovamente avvicinato alla persona offesa nonostante il precedente ordine di allontanamento o il precedente divieto di avvicinamento.

²³ Analoga interpretazione è rinvenibile nella *Relazione su novità normativa, Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, Rel.: 62/19*, in *Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Sezione Penale*, 27.10.2019, 9.

Invero, l'arresto di una persona in flagranza, che avviene su iniziativa della polizia in via provvisoria con successivi obblighi di comunicazione al giudice entro quarantotto ore e sua convalida entro le successive quarantotto ore, rappresenta un'eccezione alle modalità ordinarie attraverso le quali può essere limitata la libertà personale, costituzionalmente garantita all'art. 13, perciò il sistema processuale lo ammette in via generale soltanto per le fattispecie delittuose la cui pena massima sia «superiore a 3 anni»: il nuovo reato di cui all'art. 387-*bis* c.p. ha invece una pena massima «sino a 3 anni».

Nel sistema è contemplata anche una possibilità di deroga a tale regola generale nel senso che l'arresto in flagranza è ammesso in via facoltativa pure per reati con pene inferiori allorché rientrino nell'elenco di cui al co. 2 dell'articolo 381 c.p.p., tuttavia il reato in esame non è compreso in siffatto catalogo.

Sulla base delle disposizioni vigenti dunque non è previsto l'arresto facoltativo per il nuovo reato e non è stata introdotta, come suggerito, una norma analoga all'art. 3 d.l. n. 152/1991, conv. dalla l. n. 203 del 1991, che nei casi di evasione o di violazione degli arresti domiciliari consente l'arresto anche fuori dalle ipotesi di flagranza e la possibilità, in sede di convalida, di applicare misure coercitive al di là dei limiti di cui all'art. 280 c.p.p.

Il risultato finale concreto è che, mentre è ammesso l'arresto in flagranza per colui che evada dagli arresti domiciliari o che rientri illegalmente in Italia dopo essere stato espulso, questo non è possibile se un indagato viola l'ordine del giudice di allontanarsi o di non avvicinarsi alla vittima: al p.m. non resta che richiedere al g.i.p. la sostituzione della misura cautelare violata con altra maggiormente afflittiva, così come accadeva anche prima della riforma in esame, ma questo presuppone una procedura che nella prassi comporta necessariamente il decorso di alcuni giorni, potenzialmente incompatibili con la dinamica degli eventi.

In conclusione, la decisione del legislatore di penalizzare in modo autonomo la violazione dei provvedimenti summenzionati è certamente una scelta condivisibile tuttavia la norma in questione così com'è stata introdotta appare inefficace rispetto allo scopo che dovrebbe perseguire dal momento che, non essendovi la possibilità di arresto in flagranza per tale nuova tipologia di reato, risulta priva di effetti tangibili nell'immediato.

2.2 I nuovi obblighi di comunicazione alla persona offesa. Sotto il profilo degli

obblighi di comunicazione alla vittima si ricorda che il d.l. n. 93 del 2013 (convertito nella l. n. 119 del 2013) aveva introdotto nell'art. 299 c.p.p. il co. 2-*bis*, a mente del quale i provvedimenti di revoca e di sostituzione relativi alle misure previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali ed al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.

La l. n. 69 del 2019 è andata ad incidere proprio su tale ultimo aspetto invertendo la previgente disciplina e stabilendo che siffatta comunicazione debba essere diretta sempre alla persona offesa e, se nominato, anche al difensore, sottolineando l'importanza di una diretta ed immediata conoscenza dei provvedimenti in questione da parte di chi si dichiara vittima di determinate fattispecie delittuose.

Invece, per quel concerne l'obbligo in capo a pubblico ministero ed imputato di notificare l'istanza di modifica o di revoca del provvedimento cautelare reso nei procedimenti per reati commessi con violenza sulla persona, continua ad essere previsto che la notifica debba essere effettuata presso il difensore della persona offesa e soltanto in mancanza di questo alla persona offesa. Si tratta di un obbligo di notifica introdotto dalla l. n. 119 del 2013²⁴ al fine di consentire alla vittima di interloquire nell'incidente cautelare - anche mediante la possibilità di presentare memorie - affinché la misura restrittiva possa essere calibrata tenendo in considerazione le esigenze di sua tutela²⁵ e proprio per questo appare discutibile la discrasia di disciplina rispetto alla comunicazione di provvedimenti di revoca o di sostituzione: se la *ratio* sottesa è infatti quella di

²⁴ *Amplius*, RUGGIERO, *La tutela processuale della violenza di genere*, in *Cass. pen.*, 2356 ma anche MARCHETTI, *L'intervento dell'offeso nel procedimento di revoca e sostituzione di una misura cautelare personale nuovamente sotto la lente della Suprema Corte*, in *Dir. pen. cont.*, 6, 2019, 122 s.

²⁵ Sul punto, tuttavia, appaiono opportune talune precisazioni. Invero, è vero che alla persona offesa è riconosciuta la possibilità di presentare memorie ma il contenuto delle stesse, stando all'interpretazione maggiormente accreditata, non sarebbe affatto vincolante per il giudice, il quale potrebbe anche omettere di prendere in considerazione le ragioni addotte. In tal senso MARANDOLA, *Nuove norme in materia di violenza di genere: aspetti processuali*, in *Studium Iuris*, 2014, 5, 530; ZACCHE, *Il sistema cautelare a protezione della vittima*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di Bargis, Belluta, Torino, 2017, 435; ID., *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, 676. Parla, invece, di instaurazione di un vero e proprio contraddittorio PROCACCINO, *L'avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali*, in *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, cit., 97.

consentire a chi si dichiara vittima di uno dei «delitti commessi con violenza alla persona» di influire sul processo decisionale del giudice nell'ambito del segmento cautelare, offrendo una maggiore tutela dagli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla revoca o dalla sostituzione della misura²⁶, a maggior ragione sarebbe stato opportuno prevedere una notifica diretta alla persona offesa anche dell'istanza di modifica o di revoca.

Per completezza espositiva si precisa che il c.d. Codice rosso ha altresì modificato l'assetto dell'art. 282-*quater* c.p.p. stabilendo che l'adozione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa devono essere comunicati oltre che alla vittima anche al suo avvocato, ove nominato, ha inoltre introdotto il co. 1-*bis* all'art. 90-*ter* c.p.p., decretando l'obbligo di comunicazione dell'evasione, della scarcerazione e della cessazione della misura di sicurezza detentiva alla persona offesa ed al suo difensore, qualora nominato, nei casi di procedimenti per reati riconducibili alla violenza di genere (atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, ...), ed ha previsto l'obbligo per il giudice penale, laddove risultino pendenti procedimenti civili di separazione dei coniugi o procedimenti relativi a figli minorenni o alla responsabilità genitoriale, di trasmettere senza ritardo al giudice civile copia dei

²⁶ Parte della dottrina ha tuttavia evidenziato la necessità di un adeguato bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela. Si è rilevato come tale forma di interlocuzione si ponga in un rapporto di inevitabile tensione con una razionale fruizione dell'istituto delineato nell'art. 299 c.p.p. I provvedimenti *de libertate*, infatti, sono normalmente adottati allo stato degli atti e connotati dalla caratteristica della provvisorietà e gli adempimenti legati all'intervento della persona offesa non consentono un immediato adeguamento della misura cautelare applicata a fronte dell'intervenuto mutamento - *in melius* - delle risultanze processuali; da altra parte, i più gravosi oneri posti a carico del soggetto ristretto rappresenterebbero un vulnus per i suoi diritti difensivi: BELLUTA, *Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento della vittima*, in *Dir. pen. cont.*, 28 novembre 2013, per il quale «il gap conoscitivo patito dalla vittima, lasciato aperto dal decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, viene ora colmato sino al punto di profilare un rischio per la tenuta del diritto di difesa dell'imputato sottoposto a misura cautelare»; CATALANO, *La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle corti europee*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, 1804; DIDI, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, in *Proc. pen. giust.*, 2, 2014, 155; DI LERNIA, v. *Estinzione delle misure cautelari personali*, in *Dig. pen.*, Agg. X, Torino, 2018, 190; MARCHETTI, *L'intervento dell'offeso nel procedimento di revoca e sostituzione di una misura cautelare personale nuovamente sotto la lente della Suprema Corte*, cit., 122; PAVICH, *La nuova legge sulla violenza di genere*, in *Cass. pen.*, 2013, 3, 4318; SEPE, *Violenza di genere e consultazione della persona offesa nelle vicende estintive delle misure cautelari*, in *Dir. pen. cont.*, 9 luglio 2014; ZACCHÈ, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima*, cit., 677. In giurisprudenza Cass., sez. II, 12 ottobre, 2017, n. 46996, in *Proc. pen. giust.*, 2018, 2, 309.

provvedimenti adottati in relazione a procedimenti penali per delitti di violenza domestica o di genere (ordinanze dispositive, sostitutive e di revoca di misure cautelari personali, avviso di conclusione indagini, provvedimento di archiviazione e sentenze). Sul punto bisogna però osservare che molto spesso anche prima della riforma in commento nel procedimento civile confluivano provvedimenti adottati a carico di una delle due parti in ambito penale.

2.3 Le ulteriori novità introdotte dal c.d. Codice rosso. A conclusione della trattazione relativa alle novità inserite dal c.d. Codice rosso nel sistema cautelare si dà atto di due ulteriori innovazioni apportate in tale occasione dal legislatore.

Innanzitutto, l'art. 16 della l. n. 69 del 2019 ha modificato il co. 2-*bis* dell'art. 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari, includendo il nuovo reato di cui all'art. 612-*ter* c.p., il c.d. *revenge porn*, ossia l'illecita diffusione di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone rappresentate (anch'esso introdotto dal c.d. Codice rosso) tra quelli per i quali è possibile derogare alla regola generale in virtù della quale la custodia cautelare in carcere non può essere applicata allorché il giudice ritenga che all'esito del giudizio la pena detentiva irrogata non sarà superiore ai tre anni.

Il nuovo delitto va ad affiancare, per i fini che qui interessano, quello di atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* c.p. e quello di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p. per i quali era già stata prevista la non applicabilità della citata regola generale.

Nell'ambito di una più ampia riforma volta a contenere il drammatico fenomeno del sovraffollamento carcerario, stigmatizzato ripetutamente dalla Corte costituzionale²⁷ e dalla Corte EDU²⁸, il legislatore italiano ha ritenuto opportuno modificare la disciplina della custodia cautelare in carcere stabilendo un ulteriore criterio, ispirato anche dall'esigenza di rafforzare il principio di proporzionalità, al fine di orientare l'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della misura coercitiva maggiormente afflittiva. L'art. 8 del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, entrato in vigore il 28 giugno 2014 (e convertito nella l.

²⁷ Tra le tante, v. Corte cost., 9 ottobre 2013, n. 279, in *Giur. cost.*, 2013, 4514.

²⁸ Tra tutte, si veda la c.d. sentenza pilota della Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia.

n. 117 del 2014), ha innovato il previgente testo dell'art. 275, co. 2-*bis*, c.p.p., modificando il disposto del primo periodo ed aggiungendone un secondo del seguente tenore: «Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni»²⁹.

Tale limite edittale coincide, coerentemente, con quello di regola richiesto dall'art. 656, co. 5, c.p.p., per la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, che consente al condannato di richiedere l'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

Ebbene, l'art. 275, co. 2-*bis*, c.p.p. prevede un elenco tassativo di reati in rapporto ai quali il nuovo divieto di custodia cautelare non opera³⁰ e le ipotesi di maltrattamenti in famiglia, di atti persecutori ed oggi anche di diffusione illecita di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito rientrano nei casi per i quali è applicabile la disciplina derogatoria sicché il giudice potrebbe disporre la più afflittiva tra le misure cautelari personali anche qualora reputasse che all'esito del processo penale la pena detentiva che verrebbe inflitta potrebbe non essere superiore ai tre anni.

Accanto a tale novità riconducibile ai criteri di scelta delle misure, il c.d. Codice rosso ha previsto altresì che il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, al pari di quanto già stabilito dal legislatore del 2013 per l'allontanamento dalla casa familiare, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi possa essere disposto anche con le particolari modalità di controllo di cui all'art. 275-*bis* c.p.p., ossia, con il c.d. braccialetto elettronico.

Si tratta tuttavia di una innovazione più di forma che di sostanza.

Senza altro apprezzabile è stato lo scopo che ha determinato il legislatore dei primi anni 2000 ad introdurre il suddetto innovativo strumento di controllo essendo l'idea di base quella di garantire una combinazione di risultati: prospettare alle autorità giudiziarie competenti nuove opportunità di rimodulazione delle misure coercitive cautelari ed alternative alla pena, queste ultime

²⁹ Critiche a tale previsione sono state mosse, tra gli altri, da: VIGANÒ, *Una norma da eliminare: l'art. 8 del d.l. n. 92/2014*, in *Dir. pen. cont.*, 7 luglio 2014; DANIELE, *Il palliativo del nuovo art. 275 co. 2 bis c.p.p. contro l'abuso della custodia cautelare*, *ivi*, 22 settembre 2014. Tra le voci favorevoli, invece, si veda CERESA-GASTALDO, *Tempi duri per i legislatori liberali*, in *Dir. pen. cont.*, 10 luglio 2014.

³⁰ Siffatto elenco secondo parte della dottrina presenterebbe l'inconveniente di non ricomprendere fattispecie incriminatrici di pari gravità: VIGANÒ, *Una norma da eliminare: l'art. 8 del d.l. n. 92/2014*, *cit.*; DANIELE, *Il palliativo del nuovo art. 275 co. 2 bis c.p.p. contro l'abuso della custodia cautelare*, *cit.*

secondo programmi, diffusi negli ordinamenti penali europei, di “*Front door*” (alternativa ad una pena detentiva breve) o “*Back door*” (in sostituzione del periodo finale di espiazione in carcere); prevedere soluzioni concrete di controllo avanzato, in risposta alle crescenti e diverse domande di sicurezza; conciliare le esigenze di prevenzione e di repressione dei reati, nella fase esecutiva di una pena alternativa o sostitutiva, con la finalità rieducativa ed il reinserimento sociale accompagnando in maniera graduale ed in condizione di sicurezza il passaggio dallo stato *in vinculis* del carcere alla piena libertà.

Si deve dar atto, però, che il numero dei braccialetti elettronici concretamente disponibili è stato sin dall’inizio decisamente ridotto, anche a causa degli elevati costi di ciascuno di essi, tanto è vero che le c.d. liste d’attesa sono lunghissime e ad oggi la quantità degli stessi di cui è possibile disporre è assolutamente insufficiente a soddisfare le richieste di applicazione nei casi in cui sia stata disposta la misura degli arresti domiciliari, sicché si ritiene che l’applicabilità anche nelle ipotesi di misure adottate ai sensi degli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p. sarà di difficile, se non impossibile, attuazione.

3. *La tutela preventiva.* L’ambito di applicazione delle misure preventive viene esteso dalla l. n. 69 del 2019, sottolineando la situazione di emergenza che ha portato ad una scelta efficace ma che può rivelarsi sproporzionata ed al contempo mettendo in luce l’attuale inidoneità degli strumenti tipici del processo penale al contrasto di determinate fattispecie criminose.

Appare evidente la differenza che intercorre tra misure di prevenzione e misure cautelari: queste ultime vengono infatti irrogate nei confronti di un determinato soggetto rispetto al quale devono sussistere gravi indizi di colpevolezza e sono strumentali alla celebrazione del procedimento penale, le prime, invece, hanno ragione di esistere sulla base di un giudizio di pericolosità effettuato in relazione ad una specifica persona anche a prescindere dall’accertamento della responsabilità penale.

Un primo intervento legislativo in ambito preventivo è stato attuato attraverso il d.l. n. 93 del 2013, convertito nella l. n. 119 del 2013, che all’art. 3, rubricato «Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica», aveva esteso l’applicabilità dell’ammonimento del questore, misura che poteva all’epoca già essere inflitta nei confronti dell’indiziato del delitto di atti persecutori (in virtù di

quanto previsto dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11³¹, convertito nella l. n. 38 del 2009), anche a talune fattispecie comprese nell'alveo della violenza domestica. È peraltro lo stesso art. 3 della l. n. 119 del 2013 a definire la violenza domestica come «uno o più atti gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

In situazioni di questo tipo, qualora venga segnalato in forma non anonima un fatto riconducibile all'art. 581 c.p., ossia percosse, ovvero all'art. 582, co. 2, c.p., ossia lesioni personali dalle quale derivi una malattia la cui durata non sia superiore ai venti giorni, il questore, anche in assenza di querela, sulla base delle investigazioni effettuate dalle forze dell'ordine e delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, può procedere all'ammonimento dell'autore del fatto, con l'auspicio di far avvertire al trasgressore³² l'antigiuridicità della propria condotta³³.

Si sottolinea come l'attivazione dell'ammonimento per violenza domestica precinda dalla volontà della vittima a differenza di quanto previsto per le ipotesi di *stalking* di cui all'art. 8 della l. n. 38 del 2009. Nelle fattispecie di atti persecutori infatti è la persona offesa che può chiedere l'adozione dell'ammonimento in alternativa alla denuncia querela, nel caso di violenza domestica, invece, la procedura si attiva d'ufficio su segnalazione, che il più delle volte proviene dai presidi sanitari. Peraltro, il coinvolgimento di questi ultimi appare comunque necessario dal momento che per emettere il provvedimento di ammonimento il questore dovrà accertare la fondatezza e l'entità delle lesioni, richiedendo la norma una prognosi non superiore ai venti giorni rispetto alla tipologia delle lesioni, e siffatto accertamento presuppone inevitabilmente l'intervento di personale medico, intervento che evidentemente non può aver luogo senza la collaborazione della vittima con la conclusione che il soggetto passivo che ha scelto di non dar avvio ad alcun meccanismo si vede invece

³¹ V. CADOPPI, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida dir.*, 2009, 19, 49 ss.

³² In questi termini, BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, Piacenza, 2009, 163. Si veda pure TAR Milano, sez. III, 25 agosto 2010, n. 4182, in *Giur. merito*, 2010, 2881 per l'efficacia dell'ammonimento tra i familiari, grazie alla comprensione della gravità della condotta tenuta verso il congiunto.

³³ In questi termini CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida al dir.*, 2009, 19, 52 ss.

coinvolto in un procedimento contro la sua volontà. Paradossalmente, dunque, alla violenza del *partner* si unisce quella delle istituzioni, seppur giustificata dai migliori intendimenti³⁴.

Inoltre, l'ammonimento in casi di violenza domestica viene notificato all'autore della condotta violenta il quale è avvisato del fatto che è stato segnalato un episodio di violenza domestica e che la questura ha aperto un procedimento, tutto ciò senza valutazioni in ordine alla sicurezza della vittima che talvolta convive ancora con il destinatario della misura, a differenza delle ipotesi di comunicazione dell'ammonimento per i casi di *stalking* ove generalmente si ha una situazione in cui l'autore della violenza non vive con la persona offesa.

Disposizione che desta qualche perplessità dal punto di vista politico-criminale è infine la previsione *ex art. 3, co. 2, l. n. 119 del 2013*, dell'applicazione della misura della sospensione della patente di guida da parte del prefetto su richiesta del questore, per un periodo da uno a tre mesi, inflitta al destinatario dell'ammonimento: il nesso che intercorre tra sospensione della patente di guida e commissione di reati riconducibili alla violenza domestica appare poco chiaro, quel che al contrario è piuttosto palese è che siffatta previsione certamente non incide positivamente in termini di tutela della persona offesa laddove l'autore della condotta violenta conviva ancora con la stessa.

Ad ogni buon conto, in questo panorama riferibile alla tutela preventiva va ad inserirsi la novella apportata dalla l. n. 69 del 2019 all'art. 4, co. 1, lett. *i-ter*), del d.lgs. n. 159 del 2011, che attualmente prevede che anche i soggetti indiziati del reato di cui all'art. 572 c.p., ossia, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, potranno essere destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali.

In piena armonia con la precedente modifica sistematica di cui è stato oggetto il c.d. Codice Antimafia nel 2017, è stata aggiunta una nuova fattispecie di pericolosità c.d. qualificata alla stessa lettera *i-ter*) dell'art. 4 che già consentiva l'intervento preventivo sugli indiziati di *stalking* ai sensi dell'art. 612-*bis* c.p. Il legislatore, preso atto della situazione di emergenza con riferimento a tali reati, ha introdotto la possibilità di intervenire con uno strumento rivolto al soggetto socialmente pericoloso e finalizzato alla protezione della vittima ossia la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, al quale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, l'obbligo di soggiorno in un determinato

³⁴ LO MONTE, *Repetita (non) iuvant: una riflessione (a caldo) sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/2013 conv. in l. n. 119/13, in tema di "femminicidio"*, cit.

comune ovvero il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni.

Si sottolinea peraltro come, laddove il tribunale disponga la misura preventiva richiesta, vi sia altresì tutta una serie prescrizioni da rispettare ai sensi dell'art. 8, co. 4, d.lgs. n. 159 del 2011, ossia vivere onestamente, rispettare le leggi e non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, non rincasare la sera più tardi e non uscire al mattino più presto di una determinata ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, non detenere né portare armi, non partecipare a pubbliche riunioni.

In secondo luogo, l'art. 8, d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dal c.d. Codice rosso, dispone che il giudice per i soggetti suindicati possa prevedere quale ulteriore obbligo in capo al destinatario del provvedimento di prevenzione l'allontanamento dai luoghi abitualmente frequentati dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.

Orbene, siffatte innovazioni legislative che prevedono un'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di prevenzione, non possono non dar luogo ad attente riflessioni.

Non si nega che i delitti commessi nell'ambito familiare richiedano, in virtù della vicinanza che talvolta vi è tra autore del reato e vittima, un rapido intervento che l'attuale sistema delle misure cautelari, per come è strutturato, appare inidoneo ad assicurare, da un lato a causa della lentezza con cui le stesse intervengono, dovuta all'appesantimento del procedimento di applicazione, da altro lato in ragione dell'onere probatorio posto in capo al p.m..

Senza altro sotto tale punto di vista il ricorso alle misure di prevenzione rappresenta invece un efficace strumento sia per il controllo del soggetto potenzialmente pericoloso che per l'immediatezza della protezione della persona offesa. Di contro, però, sebbene come ritenuto dalla Consulta non è esatto affermare che siffatte misure «possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti»³⁵, non può non considerarsi come il presupposto applicativo delle stesse sia la mera valutazione circa l'attualità della pericolosità del soggetto destinatario delle medesime e non il giudizio circa la gravità indiziaria rispetto alla

³⁵ C. Cost., 23 marzo 1964, n. 23, in *Giur. cost.*, 1964, 193. In chiave critica, VALENTINI, *Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio per le misure di prevenzione*, Padova, 2008, 73 ss.

commissione del fatto in riferimento al quale il soggetto in questione riveste la qualità di indagato, giudizio legittimante l'applicazione delle misure cautelari e che offre certamente maggiori garanzie nell'ottica della persona sottoposta alle indagini. Da qui, l'accostamento del giudizio di prevenzione al procedimento amministrativo ed all'idea di una restrizione interpretata come una vera e propria fattispecie potestativa³⁶ dal momento che circoscrive al minimo le garanzie del prevenuto ed esalta il ruolo ordinatore dello Stato.

È indubbio che le misure di prevenzione, per quanto da sempre in conflitto con il quadro costituzionale, rivestano una certa importanza per il sistema italiano anche perché dirette a contrastare tipologie di criminalità ben radicate nel territorio e dannose per la società (basti pensare alle fattispecie riconducibili alla criminalità organizzata), ciononostante deve al contempo riconoscersi che un'ampia estensione del campo di applicazione delle suddette misure rischierebbe di strumentalizzare gli istituti della prevenzione, distorcendone la vera natura.

In altri termini, un diffuso impiego delle misure di prevenzione per reati di "criminalità familiare" potrebbe apparire sproporzionato, non potendo negare che l'applicazione di siffatte misure implichi una rilevante limitazione delle libertà del destinatario, di talché sarebbe auspicabile che nella pratica venissero utilizzate *cum grano salis* dagli operatori del sistema.

Una diversa strada che potrebbe percorrersi potrebbe essere quella del rafforzamento della funzione di prevenzione delle misure cautelari in ambito familiare (ad esempio, si potrebbe pensare ad una semplificazione del procedimento di applicazione di tali misure per i reati riconducibili alla violenza domestica) in modo da garantire protezione alla vittima e da incidere in maniera efficace sull'allarmante fenomeno dei delitti commessi nel contesto familiare, evitando però di ricorrere a soluzioni emergenziali che prestano il fianco a pericolose speculazioni.

4. *Considerazioni conclusive.* L'analisi sin qui effettuata dimostra come, nonostante sia assolutamente condivisibile l'intento che ha ispirato la recente riforma legislativa, ossia quello di apprestare una tutela completa alla vittima di reati

³⁶ VALENTINI, *Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio per le misure di prevenzione*, Padova, 2008, 31 ss. V. anche BONTEMPELLI, *L'accertamento amministrativo nel sistema processuale penale*, Milano, 2009, 21, nota 41.

ric conducibili alla violenza domestica e di genere, anche garantendo l'adozione nel più breve tempo possibile di effettivi ed efficaci provvedimenti "protettivi" al fine di impedire che vengano ulteriormente poste in pericolo la vita e l'incolumità fisica della persona offesa, la strada da percorrere affinché si possa affermare che siffatto obiettivo sia stato raggiunto appare ancora lunga e non priva di insidie.

Al momento, alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, il sistema risulta ancora essere frammentario, carente sotto diversi profili e persino contraddittorio sotto taluni aspetti.

Si reputa che sarebbero opportuni interventi ben meditati, frutto di attente riflessioni e di studi approfonditi - piuttosto che di prese di posizione spesso dettate dall'onda del clamore generato da drammatici episodi delittuosi portati alla ribalta dai *mass-media* - e tali da consentire di colmare le lacune esistenti, di superare le contraddizioni del sistema e, più in generale, di fornire una tutela effettiva, omogenea ed a tutto tondo alla vittima, tenendo comunque presente che il fenomeno della violenza di genere ha un impatto su molteplici piani e la previsione di azioni di contrasto sul piano del diritto, e del diritto penale nello specifico, è senz'altro fondamentale ma di per sé non sufficiente ad arginare tale fenomeno. Quest'ultimo, infatti, ha carattere universale, natura strutturale (in quanto coinvolge la società nel suo insieme) e profonde radici culturali, di talché, affinché possa essere effettivamente ed efficacemente contrastato, è imprescindibile un "lavoro di squadra", una sinergia di interventi, ciascuno per il proprio ambito di competenza: il ruolo del legislatore è importante così come lo è quello di magistratura, forze dell'ordine, avvocati, centri antiviolenza, ma non si può non far riferimento anche a quello altrettanto significativo rivestito dalla prevenzione. Prevenire la violenza significa proprio combatterne le radici culturali e le cause: per questo sono essenziali strategie politiche mirate all'educazione alla parità tra i sessi a partire sin dalle scuole³⁷, alla promozione ed alla diffusione della corretta cultura della relazione uomo-donna, al riconoscimento ed alla realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata, strategie dunque tali da contrastare le discriminazioni e gli stereotipi

³⁷ Volgendo uno sguardo oltre il confine, basti pensare alla Spagna ove la *Ley Orgànica* del 2004, che ha introdotto importanti misure per la promozione di una politica sociale di educazione, di assistenza e di sostegno a favore della donna vittima di violenza, ha istituito come materia obbligatoria nelle scuole superiori l'«Educazione per l'uguaglianza e contro la violenza di genere» con incorporazione in tutti i Consigli d'Istituto di tutte le scuole di un membro incaricato di fornire mezzi educativi contro la violenza di genere.

legati ai ruoli di genere ed al sessismo che producono le condizioni contestuali favorevoli alla perpetuazione della violenza maschile contro le donne.